

2022

SCHEDA N. 25/2022

**LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

**Publicata nella Gazzetta Ufficiale  
del 29 dicembre 2022 n.303 – S.O.**



**CISL**  
**SCUOLA**

<b>Disposizioni</b>	<b>Note e commenti</b>
<p align="center"><b>Comma 281 - Cuneo fiscale</b></p> <p>In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n.234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>	<p>Viene confermata ed estesa la riduzione del <i>cuneo fiscale</i> già introdotta con la Legge di bilancio per il 2022 (Legge 234/2021).</p> <p>In particolare, viene confermata la misura del taglio di 2 punti percentuale già in vigore nel 2022 nei confronti dei lavoratori con redditi fino a 35.000 euro lordi annui.</p> <p>Infine, viene prevista una ulteriore riduzione di 1 punto percentuale per i lavoratori che percepiscono meno di 25.000 euro lordi annui.</p>
<p align="center"><b>Comma 283 – Pensione anticipata flessibile</b></p> <p>Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, dopo l’articolo14 è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 14.1. (<i>Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile</i>)</p> <p>1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un va-</p>	<p>In attesa della annunciata complessiva riforma delle pensioni, è introdotta, in via sperimentale e per il 2023, il sistema della <i>pensione anticipata flessibile</i>.</p> <p>Il diritto a tale pensione si matura al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni.</p> <p>Il diritto a tale pensione, maturato entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p> <p>Pe le mensilità di anticipo rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico della pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico mensile lordo conseguito con tale forma di pensione non può</p>

lore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

**3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.**

essere superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto (€ 535,86) a legislazione vigente.

Per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali viene prevista la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno utile per la decorrenza del trattamento, con redditi di lavoro dipendente o autonomo fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € annui.

Tale incumulabilità cessa all'atto del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

<p>4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.</p> <p>5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:</p> <p>a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;</p> <p>b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;</p> <p>d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare</p>	<p>I <i>lavoratori privati</i> che maturano il diritto alla pensione flessibile anticipata entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento pensionistico a partire dal 1° aprile 2023.</p> <p>I lavoratori privati che maturano il diritto a partire dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>Per i <i>lavoratori pubblici</i> la decorrenza del trattamento pensionistico è prevista secondo le seguenti disposizioni:</p> <p>coloro che maturano il diritto entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento dal 1° agosto 2023;</p> <p>coloro che maturano il diritto a partire dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti;</p> <p>la domanda di pensionamento deve essere presentata con un anticipo di almeno sei mesi;</p> <p>non trova applicazione il limite ordinamentale previsto dai singoli settori per il collocamento a riposo (65 anni)</p> <p>Per il <b>personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</b> si considerano validi ai fini della maturazione dei requisiti anche i mesi ottobre – dicembre dell'anno di pensionamento.</p>
--	---



<p>domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.</p> <p>8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza».</p>	<p>Il personale scolastico può presentare domanda entro il 28 febbraio con effetti del trattamento pensionistico a partire dall'inizio del successivo anno scolastico.</p> <p>Vengono comunque fatte salve gli eventuali requisiti più favorevoli in tema di accesso al pensionamento.</p> <p>Il sistema della pensione anticipata flessibile non si applica al personale militare delle Forze Armate, al personale delle Forze di Polizia, del corpo di polizia penitenziaria, al personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale della Guardia di Finanza.</p>
<p><b>Commi 286- 287 – Esonero versamento contributi</b></p> <p>286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata</p>	<p>I lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile (62 anni di età anagrafica e almeno 41 anni di contributi) possono rinunciare all'accredito dei contributi previdenziali a proprio carico. A seguito di tale facoltà viene, di conseguenza, meno anche l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva all'esercizio di tale facoltà.</p> <p>A seguito della scelta, la quota di contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale viene corrisposta interamente al lavoratore.</p>

<p>esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.</p> <p>287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Le modalità attuative di tale opzione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Comma 292 – Opzione donna</b></p> <p>292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</i>          «1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <p><i>a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</i></p> <p><i>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</i></p> <p><i>c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui</i></p>	<p>Modifiche al sistema di pensionamento tramite la cosiddetta "<i>opzione donna</i>".</p> <p>Il diritto al trattamento pensionistico si consegue da parte delle lavoratrici che:          entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite di 2 anni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <p>assistono, da almeno 6 mesi al momento della richiesta, il coniuge o un parente di I grado convivente con <i>handicap</i> grave ovvero un parente o affine di II grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con <i>handicap</i> grave abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</p> <p>abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, di almeno il 74%;</p> <p>siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è stato attivato un tavolo per la gestione della crisi aziendale. In quest'ultimo caso la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica indipendentemente dal numero di figli.</p>



<p>all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;</p> <p>c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».</p>	<p>Per le lavoratrici del comparto scuola la domanda di pensionamento deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023.</p>
<p><b>Commi 306-307 – Lavoratori fragili</b></p> <p>306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.</p> <p>307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.</p>	<p>Per i lavoratori fragili individuati con il Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.</p> <p>Sono da considerare tali i lavoratori che presentano le seguenti patologie o condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indipendentemente dallo stato vaccinale Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (come da lettera a.1 del citato D.M.) Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.</li><li>• In caso di esenzione dalla vaccinazione i soggetti con la contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni: età maggiore di 60 anni; condizioni di cui all'Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute.</li></ul>
<p><b>Comma 330 – 333 (una tantum contrattuale)</b></p> <p>330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da</p>	<p>La legge di Bilancio, in luogo dei finanziamenti finalizzati al rinnovo contrattuale per il periodo 2022/2024, ha previsto uno stanziamento di 1 miliardo di euro a titolo di emolumento accessorio una tantum per tutto il personale della Pubblica Amministrazione da corrispondere per tredici mensilità e da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza.</p>

<p>corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.</p> <p>333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.</p>	<p>Le somme verranno ripartite, con uno o più decreti del Ministro dell'economica, sulla base del personale in servizi al 1° gennaio 2023.</p>
<p><b>Comma 359 – (Congedo parentale)</b></p> <p>Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Si prevede che il un mese del congedo parentale previsto dal D.Lgs.151/2001, in alternativa tra i genitori, sia indennizzato all'80% della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino.</p> <p>La nuova disposizione si applica ai genitori il cui congedo parentale termina dopo la data del 31 dicembre 2022.</p> <p><b>N.B.: tale disposizione ha rilievo per i lavoratori e le lavoratrici delle scuole non statali e della formazione professionale.</b></p>
<p><b>Commi 548-554 (diffusione discipline STEM)</b></p> <p><b>548.</b> Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.</p> <p><b>549.</b> All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.</p>	<p>Obiettivi dei commi dal 548 al 554 è quello di diffondere anche nel sistema integrato di educazione e istruzione sino a 6 anni le competenze nelle discipline STEM.</p> <p>Per raggiungere tali obiettivi la Scuola di Alta Formazione, nella progettazione della attività di formazione destinate ai docenti, prevederà anche specifiche iniziative di formazione dedicate alle discipline STEM e alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.</p>

**550.** All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere»;

b) alla lettera a), le parole: «, favorendo l'equilibrio di genere nelle» sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

**551.** All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

**552.** Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

All'interno dei percorsi di orientamento all'istituzione universitaria AFAM è introdotto anche la conoscenza delle aree disciplinari relative alla disciplina STEM.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito promuove:

- la definizione delle Linee Guida per l'inserimento nel PTOF di tutte le istituzioni scolastiche di interventi finalizzati a rafforzare lo sviluppo delle competenze STEM;
- azioni di sensibilizzazione e di formazione rivolte alle famiglie degli alunni per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio delle discipline STEM
- la creazione di reti di scuole per la promozione delle discipline STEM e per lo sviluppo di una didattica innovativa;



<p>d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;</p> <p>e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;</p> <p>f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- iniziative, anche extra-scolastiche, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado per l'apprendimento delle discipline STEM;</li><li>- protocolli di intesa con le Regioni per la concessione di borse di studio per studenti impegnati nello studio delle discipline STEM;</li><li>- iniziative finalizzate all'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>Comma 555 – (orientamento)</b></p> <p>All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curriculari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore</p>	<p>I percorsi di orientamento previsti dal D.Lgs.21/2008 sono:</p> <p>estesi anche secondaria di I grado e al primo biennio della scuola secondaria di II grado;</p> <p>L'adozione dei percorsi di orientamento avviene oltre che nel rispetto del DPR 275/1999, del D.Lgs.61/2017 e dai DPR 88 e 89 del 2010 anche attraverso specifici strumenti individuati dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.</p> <p>A partire dall'anno scolastico 2023/24, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado, le attività di orientamento consistono in moduli curriculari (anche superiori a 30 ore) da inserire nei P.C.T.O.</p> <p>Nel primo biennio delle scuole secondarie di II grado e in tutte le classi delle scuole secondarie di I grado le attività di orientamento consistono in moduli di</p>

<p>da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica»;</p> <p>b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono inserite le seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».</p>	<p>30 ore da svolgere in orario curricolare o extra curricolare.</p> <p>Sono, altresì, previsti interventi specifici rivolti alle famiglie degli alunni con disabilità certificata a partire dal primo anno della scuola secondaria di I grado e per tutti i cinque anni della scuola secondaria di II grado.</p>
<p><b>Comma 556 – ( Modifiche al d.lgs. 59/2017)</b></p> <p>All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023»;</p> <p>b) al comma 6, dopo le parole: « è nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »;</p> <p>c) al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023, ».</p>	<p>Vengono fissate le date entro le quali devono essere nominati alcuni organismi della Scuola di Alta Formazione. In particolare, con D.M. si procede alla nomina del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presidente della Scuola di Alta Formazione entro il 01/03/2023;</li> <li>- del Direttore Generale entro il 01/03/2023;</li> <li>- del Comitato scientifico internazionale entro il 01/03/2023.</li> </ul>
<p><b>Commi 557-558 (razionalizzazione rete scolastica)</b></p> <p><b>557.</b> All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:</p> <p>- «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,</p>	<p>I criteri per la definizione degli organici dei Ds e dei Dsga sono definiti su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali con decreto del Mim di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni tenendo conto della popolazione scolastica regionale e della necessità di salvaguardare le istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche con specificità linguistiche. Di fatto, come parametro, dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto. Il decreto sarà da adottare entro il 31 maggio <b>precedente l'anno scolastico di riferimento.</b></p>

n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

- 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione

Lo schema del decreto è trasmesso alla Conferenza entro il 15 aprile. Le Regioni, in base ai parametri indicati nel decreto, provvedono al dimensionamento della rete scolastica nei limiti del contingente annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

La Regione, con delibera motivata, può determinare un differimento dei termini non superiore a 30 giorni.

Gli USR, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione dei contingenti.

Nel caso in cui, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente a quello di riferimento, non venga raggiunto l'accordo i contingenti e la relativa distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto del Mim di concerto con il MEF entro il 30 giugno sulla base di **un coefficiente indicato nel medesimo decreto, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000**, e tenuto conto del numero di alunni iscritti nelle scuole statali su base regionale e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità di abitanti per Km<sup>2</sup> che garantisca a tutte le Regioni, nell'anno scolastico 2024/25, almeno il numero di istituzioni scolastiche calcolato applicando i coefficienti di 600 unità, ridotto a 400 unità nei casi previsti e comunque entro i limiti del contingente complessivo.

**Per i primi sette anni scolastici**, al fine di garantire una riduzione graduale del numero di scuole, **si applica un correttivo non superiore al 2%** anche prevedendo forme di compensazione regionale.

interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

- 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente».

**558.** I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno

In sede di prima applicazione:

- per l'a.s. **2023/2024**, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i relativi parametri (600 e 400);
- per l'a.s. **2024/2025**, i criteri per la definizione del contingente organico e la sua distribuzione tra le Regioni definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei coefficienti di 600 e 400 unità;
- a decorrere dall'a.s. **2025/2026** il decreto di definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

I risparmi conseguiti confluiscono in un fondo destinato a incrementare:

- il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (Legge 296/2006);
- il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
- il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (Legge 107/2015, art.1, comma 202).

Infine, si prevede che nel fondo di cui sopra confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021 – mancata assegnazione di DS e Dsga alle scuole con nr. di alunni inferiore ai 500) previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<p>o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p><b>Comma 559 – (Le contrattazioni integrative regionali)</b></p> <p>559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dal l'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.</p>	<p>Il comma 559 dispone che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate esclusivamente al fine di evitare la restituzione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.</p>
<p><b>Comma 560 (edilizia scolastica)</b></p> <p>Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.</p>	<p>Viene stanziata la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, ovvero per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.</p>
<p><b>Comma 561 (valorizzazione del personale scolastico)</b></p> <p>Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto</p>	<p>Il comma 561, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che con</p>

<p>del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.</p>	<p>decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, siano definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame.</p>
<p><b>Comma 562 (Nuove attività dei revisori contabili)</b>  Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Le attribuzioni previste dall'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativamente all'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle istituzioni) siano svolte - presso le istituzioni scolastiche - dai revisori dei conti.</p>
<p><b>Commi 791-798 (Livelli essenziali delle prestazioni)</b>  791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai</p>	<p>I commi 791-798 prevedono disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Tali livelli (essenziali delle prestazioni) sono finalizzati all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).</p>

diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui al l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi

A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Sono stabiliti, altresì, i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche (**6 mesi**) di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del

La commissione tecnica per i fabbisogni standard trasmette alla Cabina di regia le ipotesi relative alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nelle materie previste.

**Entro 6 mesi** dalla conclusione dei lavori della Commissione tecnica, la cabina di regia predispone degli schemi di DPCM con cui devono essere determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard.

La procedura di adozione dei DPCM prevede che ciascun decreto sia adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, sullo schema di decreto, è richiesta l'intesa con la Conferenza unificata.

Nel caso in cui la Cabina di regia non sia in grado di rispettare i termini previsti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia nominano un commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi per il completamento delle attività non ancora concluse.



**CISL**  
**SCUOLA**

**SCHEDA N. 25/2022**

Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.